

3. Riconoscimento di diplomi professionali

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

3.1 Indicazioni generali

Nota: Nei paragrafi che seguono vengono utilizzate diverse abbreviazioni (ad es. SEE) che rappresentano varie comunità di stati (ad esempio Spazio Europeo Economico). Le abbreviazioni sono spiegate nella tabella di sintesi che trovate a pagina ?.

Devo fare riconoscere il mio titolo o diploma professionale?

Solo se il vostro lavoro rientra tra le professioni regolamentate in Svizzera, Italia o Austria. Di norma vi potrà dire il datore di lavoro se è obbligatorio vantare una determinata formazione professionale nel suo paese.

In base all'uso linguistico internazionale, nel presente testo per diploma si intende un titolo di formazione qualificata di qualsiasi tipo. Può, ma non deve necessariamente trattarsi di un titolo universitario.

Quali mestieri sono regolamentati?

Le professioni sono regolamentate quando l'esercizio delle stesse è legato per legge a determinate qualifiche. L'elenco delle professioni regolamentate comprendono ca. 100 mestieri e comunque è difficilmente completo perché si aggiungono sempre mestieri nuovi. Alcune professioni sono regolamentate in tutte tre le regioni, come ad esempio la professione infermieristica o medica. In altri casi, invece, si riscontrano differenze tra i vari paesi, in Svizzera anche tra i vari cantoni. Tra le professioni regolamentate figurano gli architetti, gli educatori terapeuti, gli spazzacamini, le guardie forestali e i maestri di sci.

Se avete dubbi potete rivolgervi all'ufficio di riferimento dello stato ospitante per chiedere se la vostra professione è regolamentata in quel paese.

In base a quali regole vengono riconosciuti i titoli di studio professionali?

Dal 2005 esiste una direttiva CE (direttiva 2005/36/CE) per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che è stata recepita da tutti gli stati SEE entro il 20 ottobre 2007 e che sostituisce 15 precedenti direttive.

A metà 2008 anche la Svizzera si è espressa a favore di un recepimento di questa nuova direttiva UE. Non è entrato però ancora in vigore; pertanto, per un certo periodo vale ancora la vecchia regolamentazione. Nei para-

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

grafi successivi approfondiremo solamente la direttiva UE, tralasciando la vecchia regolamentazione.

All'interno del SEE, la direttiva UE permette ai cittadini di un paese SEE o della Svizzera di accedere anche oltre frontiera ad un lavoro regolamentato, se dispongono del diploma professionale richiesto. Il presupposto è che la persona interessata abbia acquisito il proprio diploma in uno stato SEE o in Svizzera. Potrebbe essere anche richiesto che la persona disponga di determinate conoscenze linguistiche, necessarie per lo svolgimento della professione nel paese di lavoro.

Per coloro che non sono cittadini di un paese SEE o svizzeri, va chiarito di volta in volta la possibilità di riconoscimento del diploma professionale nel SEE. Ciò anche quando il diploma è stato acquisito in un paese SEE o in Svizzera.

Cosa dice esattamente la direttiva UE?

La direttiva distingue tra “libera prestazione di servizi” e “libertà di stabilimento”, basandosi sui seguenti criteri: durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione. I cittadini di un paese SEE o della Svizzera possono eseguire, in un altro paese SEE, temporaneamente e occasionalmente delle prestazioni con il titolo professionale del loro paese di origine, senza dover richiedere il riconoscimento del loro diploma. Per l'esercizio permanente di un'attività professionale, ad esempio come frontaliero, occorre invece il riconoscimento del diploma professionale. Per ottenerlo bisogna inoltrare domanda. Se la prestazione professionale è regolamentata nel paese ospitante, ai richiedenti viene concesso il permesso di esercitare la propria professione, a condizione che il diploma equivalga al livello di qualifica immediatamente anteriore a quello richiesto nel paese ospitante. Si distinguono 5 livelli di qualifiche differenti:

- ▶ attestato di competenza che certifica una formazione generale a livello d'insegnamento primario o secondario,
 - ▶ certificato che corrisponde ad una formazione a livello dell'insegnamento secondario tecnico, professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
 - ▶ diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o di una formazione;
 - ▶ diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario, della durata minima di tre anni;
 - ▶ diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario, della durata minima di quattro anni.
- A volte possono essere imposte al richiedente misure compensatrici

come una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.

Trovate un riassunto esaustivo della direttiva UE sul riconoscimento reciproco di qualifiche professionali in internet alla pagina: www.europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11065.htm

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Dove posso richiedere il riconoscimento del mio diploma professionale?

Il riconoscimento compete sempre all'autorità di riconoscimento del paese ospitante. Presso l'ufficio nazionale del paese ospitante potrete verificare quale sia l'autorità competente per il vostro mestiere, oppure potete rivolgervi direttamente ad un recapito indicato nei seguenti paragrafi.

La direttiva UE per il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali prevede che l'autorità competente certifichi la ricezione della domanda indicando tutte le documentazioni mancanti. Entro tre mesi dalla ricezione della pratica completa, l'autorità deve adottare una decisione. Sulla base dell'ordinamento generale per i riconoscimenti, questo termine può essere prorogato di un mese. Se la domanda viene respinta, l'autorità dovrà fornire sufficienti motivazioni; deve essere inoltre prevista la possibilità di presentare un ricorso secondo diritto nazionale.

Quali documenti devo presentare?

La direttiva UE prevede i seguenti documenti:

- ▶ la domanda compilata;
- ▶ prova della nazionalità (copia del passaporto o della carta d'identità);
- ▶ copia autenticata del diploma, certificato, attestato ed eventualmente la rispettiva traduzione;
- ▶ eventualmente certificati di lavoro a prova delle esperienze professionali;
- ▶ eventuali ulteriori documenti come il certificato di buona salute, certificato di buona condotta, che possono però essere richiesti solo se sono previsti anche per i richiedenti residenti.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

3.2 Riconoscimento di diplomi professionali in Austria

**Dove trovo l'ufficio nazionale per le professioni regolamentate?
L'ufficio nazionale è situato presso il Ministero all'economia:**

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung I/7
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. +43 (0) 1711 00 57 82
Fax +43 (0) 1711 00 93 57 82
post@i7.bmwa.gv.at

Le informazioni sono reperibili anche in internet alla pagina www.bmwa.gv.at.

A chi compete il riconoscimento dei diplomi?

Per il riconoscimento delle professioni sanitarie è competente il Ministero alla salute, mentre per i diplomi professionali è competente il Ministero all'economia. I medici presentano la loro domanda di autorizzazione all'Ordine dei Medici della regione.

Professioni sanitarie:

Bundesministerium für Gesundheit

Abteilung I/B/6
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Tel. + 43 (0) 17 11 00
Fax + 43 (0) 17 11 00 41 65
www.bmgf.gv.at

Diplomi professionali (mestieri con formazione):

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung I/4 bzw. I/9
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. +43 (0) 17 11 00 58 26
Fax +43 (0) 17 11 00 93 58 26
Gerhard.Poeltl@bmwfj.gv.at

Medici:

Österreichische Ärztekammer

Weihburggasse 10-12

A-1010 Wien

Tel. +43 (0) 15 1 40 60

post@aerztekammer.at

www.aerztekammer.at (Ausländische Ärzte)

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Per determinate professioni sanitarie non mediche con formazione in Svizzera e in alcuni altri stati dell'UE, è prevista una procedura d'autorizzazione abbreviata (One-stop). Per informazioni, anche relative alla procedura regolare di autorizzazione alla professione, potete consultare la pagina internet www.bmg.gv.at (Fachbereiche Gesundheitsberufe Anerkennung).

In Austria si effettua, oltre al riconoscimento delle professioni regolamentate sulla base della direttiva UE, una cosiddetta "nostrificazione", prevista anche per le professioni non regolamentate. Si tratta del riconoscimento dell'equipollenza di diplomi professionali acquisiti presso un istituto statale del rispettivo paese. Se avete domande in merito, potete rivolgervi alle seguenti persone di riferimento:

Diplomi universitari:

Heinz Kasparovsky

Tel. +43 (0) 1531 20 59 20

Fax +43 (0) 1531 20 81 59 20

heinz.kasparovsky@bmf.gv.at

Maturità:

Silvia Bauer

Tel. +43 (0) 1531 20 44 84

Fax +43 (0) 1531 20 45 04

silvia.bauer@bmukk.gv.at

Formazione commerciale ed economica con diploma:

Norbert Hanauer

tel. +43 (0) 1531 20 44 27

Fax +43 (0) 1531 20 41 30

norbert.hanauer@bmukk.gv.at

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Formazioni tecniche con diploma:

Sabine Smutni

Tel. +43 (0) 1531 20 44 15

Fax +43 (0) 1531 20 41 30

sabine.smutnie@bmukk.gv.at

Informazioni generali sulla nostrificazione si trovano alle pagine www.bmwf.gv.at e www.bmukk.gv.at. Anche il sito www.berufsbildendeschulen.at può essere utile.

Nota: Per la procedura di riconoscimento sono previste delle tasse.

3.3 Riconoscimento di diplomi professionali in Svizzera

Dove trovo l'ufficio nazionale?

Il contatto nazionale è allocato presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT:

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT:

Effingerstraße 27

CH-3003 Berna

Fax +41 (0) 31 3 22 75 50

kontaktstelle@bbt.admin.ch

www.bbt.admin.ch

A metà 2008 la Svizzera si è espressa a favore di un recepimento della direttiva UE sul riconoscimento reciproco di diplomi professionali, già in vigore nei paesi del SEE. In Svizzera la regolamentazione non è però entrata ancora in vigore. Qualora siate interessati al riconoscimento del vostro titolo professionale in Svizzera, vi raccomandiamo assolutamente di rivolgervi all'UFFT per informarvi sullo stato attuale della materia.

Informazioni generali sul tema diplomi UE in Svizzera sono reperibili in internet alla pagina www.europa.admin.ch (Servizi Pubblicazioni) o all'indirizzo www.bbt.admin.ch (Temi Riconoscimento dei diplomi esteri).

A chi compete il riconoscimento dei diplomi?

A seconda della tipologia del vostro diploma di formazione è competente uno dei seguenti uffici:

Professione sanitaria (ad eccezione di medico, veterinario, farmacista):

Croce Rossa Svizzera

Formazione professionale

Werkstraße 18

CH-3084 Wabern

Tel. +41 (0) 31 96 75 75

Fax. +41 (0) 31 9 60 75 60

www.redcross.ch (Gesundheit)

gi@redcross.ch

Tirol

Grigioni

Alto Adige

Medici, veterinari, farmacisti:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Sezione esami medici

CH-3003 Berna

Tel. +41 (0) 31 3 22 21 11

Fax +41 (0) 31 3 23 37 72

<http://www.bag.admin.ch>

Professioni pedagogiche (pedagogisti, insegnanti, etc.):

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Casa dei Cantoni

Speichergasse 6

Casella postale 660

CH-3000 Berna 7

Tel +41 (0) 31 3 09 51 11

Fax +41 (0) 31 3 09 51 50

edk@edk.ch

www.edk.ch

Diplomi universitari:

Segreteria generale CRUS Ufficio informazioni per quesiti di riconoscimento

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Tel. +41 (0) 31 3 06 60 32

Fax +41 (0) 31 3 06 60 20

Christine.gehrig@crus.ch

www.crus.ch

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Diplomi ai sensi della legge sulla formazione professionale (apprendistato) e formazioni nei settori lavoro sociale e arte (anche a livello di formazione universitaria):

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

Ufficio diplomi professionali

Effingerstraße 27
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0) 31 3 22 21 29
Fax +41 (0) 31 3 24 96 15
info@bbt.admin.ch
www.bbt.admin.ch

Nota: Le autorità svizzere chiedono tasse per la pratica e l'emissione, che vanno attualmente dai 200 ai 550 CHF.

3.4 Riconoscimento di diplomi professionali in Alto Adige

Dove trovo un contatto nazionale?

L'ufficio nazionale di contatto si trova presso il Centro di Informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche:

CIMEA - Centro di Informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche

Viale XXI Aprile 36
I - 00162 Roma
Tel. +39 (0) 039 06 86 32 12 81
www.cimea.it

A chi compete il riconoscimento dei diplomi?

A seconda della professione sono competenti diverse autorità. Il Ministero di giustizia italiano e il Ministero della sanità offrono su internet informazioni esaurienti sul riconoscimento delle abilitazioni per le professioni di loro competenza. Sempre sui siti si trovano anche le varie modulistiche di domanda (ad es. medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto, avvocato, consulente del lavoro, agronomo, ingegnere, consulente fiscale, geologo, etc.). Sul sito www.politichecomunitarie.it trovate un elenco delle professioni regolamentate in Italia con indicazione delle autorità preposte al loro rico-

noscimento (oltre alle professioni indicate esso comprende: guida alpina, accompagnatore turistico, insegnante, ottico, agente e rappresentante di commercio e altri).

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

4. Diritto del lavoro

4.1 Indicazioni generali

Quale diritto viene applicato nei miei confronti in qualità di straniero?

Si applica la normativa dello stato in cui lavorate. In azienda avete gli stessi diritti e doveri come i lavoratori residenti. Non potete essere svantaggiati.

Quali legge e regolamenti si applicano in uno stato?

Si applicano il diritto sui contratti di lavoro e la normativa del paese. Oltre a queste norme nazionali trovano applicazione anche gli accordi collettivi e aziendali.

Nel contratto collettivo (“Kollektivvertrag” in Tirolo e in Alto Adige, “Gesamtarbeitsvertrag” in Svizzera) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore concordano le condizioni di lavoro come ad esempio l'orario di lavoro, i preavvisi di licenziamento, i diritti alle ferie, le condizioni salariali. Di norma vengono stipulati inoltre degli accordi annuali per fissare i salari etc. Per i singoli rapporti di lavoro va applicato obbligatoriamente un contratto di lavoro quando il datore di lavoro è associato ad un'organizzazione di datori di lavoro (Tirolo, Svizzera, Alto Adige) o quando al contratto collettivo è stata conferita un'obbligatorietà generale (Svizzera).

Nei contratti individuali si fa spesso riferimento a normative di contratti collettivi.

Cosa dovrebbe contenere un contratto di lavoro?

Un contratto di lavoro scritto dovrebbe contenere i seguenti dati:

- ▶ nome e indirizzo del lavoratore
- ▶ nome e indirizzo del datore di lavoro
- ▶ luogo di lavoro
- ▶ descrizione delle mansioni
- ▶ inizio del lavoro
- ▶ in caso di contratti a tempo determinato: durata del rapporto di lavoro
- ▶ in caso di contratti a tempo indeterminato: preavvisi e condizioni di licenziamento